



2024/1184

18.4.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1184 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2024

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/1066 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Bulgaria, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2023/2447 del 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1066 della Commissione, del 5 aprile 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2024/1066 del 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1066/oj).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1066, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati a Haskovo e Kardzhali in Bulgaria.
- (7) L'autorità competente della Bulgaria ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
- (8) La Commissione, in collaborazione con la Bulgaria, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
- (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Bulgaria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2024

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Haskovo Region		
BG-HPAI(P)-2024-00010 BG-HPAI(P)-2024-00011	The following villages in Haskovo municipality: — Haskovo — Voyvodovo — Manastir — Konush	15.5.2024
Kardzhali Region		
BG-HPAI(P)-2024-00012	The following villages in Krumovgrad municipality: — Doborsko — Bagriltsi — Chal — Perunika	5.5.2024
Pazardzhik Region		
BG-HPAI(P)-2024-00008	The following village in Septemvri municipality: — Vetren The following village in Belovo municipality: — Akandzhievo	16.4.2024
Plovdiv Region		
BG-HPAI(P)-2024-00009	The following village in Rodopi municipality: — Tsalapitsa The following village in Stamboliyski municipality: — Stamboliyski	28.4.2024

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Haskovo Region		
	The following villages in Haskovo municipality: — Haskovo — Voyvodovo — Manastir — Konush	16.5.2024 - 24.5.2024
BG-HPAI(P)-2024-00010 BG-HPAI(P)-2024-00011	The following villages in Haskovo municipality: — Klokotnitsa — Manastir — Malevo — Stamboliyski — Dinevo — Podkrepa — Uzumddzhovo — Haskovo — Knizhovnik — Dolno Voyvodino — Orlovo — Dolno Golemantsi — Mandra — Kozlets — Teketo — Galabets — Trakiets — Vaglarovo	24.5.2024

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	The following villages in Dimitrovgrad municipality: — Krepost — Chernogorovo — Voden	24.5.2024
BG-HPAI(P)-2024-00012	The following villages in Ivaylovgrad municipality: — Bubino — Popsko — Belopoltsi — Paskul — Konnici — Vetruska — Vis	14.5.2024
Kardzhali Region		
	The following villages in Krumovgrad municipality: — Doborsko — Bagriltsi — Chal — Perunika	6.5.2024 - 14.5.2024
BG-HPAI(P)-2024-00012	The following villages in Krumovgrad municipality: — Krumovgrad — Chernooki — Tintyava — Kalaydzhievo — Podrumche — Gulyyka — Pelin — Rogach — Slivarka — Edrino — Kamenka — Polkovnik Zhelyazovo — Kachulka	14.5.2024

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<ul style="list-style-type: none"> — Kovil — Dzhanka — Padalo 	
Pazardzhik Region		
BG-HPAI(P)-2024-00008	The following village in Septemvri municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Vetren The following village in Belovo municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Akandzhievo 	17.4.2024 - 25.4.2024
	The following villages in Septemvri municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Septemvri — Dolno Varshilo — Gorno Varshilo — Slavovitsa — Vinogradets — Karabunar 	25.4.2024
	The following villages in Belovo municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Belovo — Dabravite — Menenkiovo — Momina klisura 	25.4.2024
	The following villages in Lesichovo municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Lesichovo — Tserovo 	25.4.2024
BG-HPAI(P)-2024-00009	The following villages in Pazardzhik municipality: <ul style="list-style-type: none"> — Hadzhievo — Govedare — Malo Konare 	7.5.2024

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Plovdiv Region		
BG-HPAI(P)-2024-00009	The following village in Rodopi municipality: — Tsalapitsa The following village in Stamboliyski municipality: — Stamboliyski	29.4.2024 - 7.5.2024
	The following villages in Maritsa municipality: — Voisil — Benkovski — Radinovo — Kostievo The following villages in Rodopi municipality: — Orizari — Kadievo — Zlatitrap The following villages in Stamboliyski municipality: — Yoakim Gruevo — Kurtovo Konare — Novo selo — Trivoditsi	7.5.2024

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2024-00003	The area of the parts of the municipality of Svedala extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.598688 and E 13.267466.	18.4.2024
	Those parts of the municipality of Svedala contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.598688 and E 13.267466.	10.4.2024 - 18.4.2024

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4

Stato membro: Nessuno

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.